DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE COMUNITA' BAMBINO/GENITORE RIVOLTE AI NUCLEI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi	2
Art. 2 - Destinatari dell'accoglienza	3
Art. 3 - Caratteristiche e tipologie di accoglienza	3
Art. 4 - Requisiti strutturali e arredi minimi	4
Art. 5 - Personale	5
Coordinatore ed equipe	5
Volontari e personale ausiliario	5
Formazione e supervisione	5
Art. 6 - Organizzazione del servizio	6
Documentazione a cura del Gestore	7
Art. 7 - Gestione del servizio	8
Art. 8 - Finalità e modalità dell'intervento educativo	9
Il Progetto educativo individuale (PEI)	10
Art. 9 - Modalità di accesso, inserimento, dimissione	10
Progetti di autonomia	11
Ricoveri ospedalieri e allontanamenti arbitrari	11
Art. 10 - Definizione della retta	12
Regime di riserva del posto	13
Aut 11 Accorde di consoditamente e servece	1.1

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi

Le comunità bambino/genitore concorrono a costituire un sistema articolato d'accoglienza, che s'inserisce nella rete dei servizi socio-educativi e sociosanitari di supporto e tutela del minorenne e della sua famiglia. Si tratta di un servizio residenziale caratterizzato da:

- a) una rilevante **intensità tutelare** rivolta ai minorenni, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di protezione rispetto alle funzioni genitoriali carenti, affiancando o sostituendo temporaneamente le mamme, laddove sia necessario e assicurando un'accurata osservazione delle dinamiche di cura e di relazione all'interno del nucleo. L'obiettivo è fornire al servizio inviante significativi e puntuali elementi di valutazione circa lo stato di potenziale o effettivo pregiudizio del minorenne, riguardo l'esercizio delle funzioni genitoriali e la concreta possibilità di rimuovere gli ostacoli all'esercizio positivo della genitorialità e all'evoluzione del quadro relativo a tali elementi;
- b) un significativo investimento sull'affiancamento al **sostegno delle funzioni genitoriali**, con l'obiettivo di supportare il genitore nelle situazioni di difficoltà e/o carenza della gestione del nucleo, promuovendo sostenibili percorsi di sviluppo delle capacità di cura e di relazione;
- c) un forte impulso all'accompagnamento nella realizzazione di specifici **obiettivi di autonomia**, attraverso la definizione di praticabili percorsi di ricerca di soluzioni di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale, di soluzioni abitative autonome, lo sviluppo delle capacità di gestire autonomamente la propria casa, utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali, ecc.;
- d) **l'accompagnamento educativo** alla costruzione di reti significative e di supporto in grado di contrastare i fenomeni di solitudine e isolamento sociale, attraverso la sperimentazione graduale di occasioni in cui si apprende "lo stare in relazione" in modo positivo.

Tali comunità hanno la finalità primaria di assicurare la tutela e la cura (vaccinazioni, frequenza scolastica, partecipazione ad attività ludico ricreative e sportive, ecc.) dei bambini che stanno per nascere o dei minorenni, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Gli interventi che una comunità offre al nucleo familiare si pongono diversi obiettivi:

- dare un supporto al bambino e alla mamma/al papà nel processo di crescita, anche in quelle situazioni di elaborazione dei vissuti connessi al maltrattamento o agli abusi subiti;
- creare un momento di riflessione e di orientamento per il progetto di vita del genitore;
- offrire alla madre/al padre stimoli e opportunità per sviluppare e sperimentare risorse affettive e relazionali al fine di migliorare la qualità dei rapporti con l'ambiente intra-familiare ed esterno;
- consentire alla madre/al padre di sperimentare una maggiore responsabilità nel rapporto genitoriale e di sviluppare più competenze nella gestione della vita quotidiana;
- recuperare/creare, per il bambino, una dimensione di vita quotidiana il più possibile sostenibile per lui/lei (orari, ritmi, attività).

Gli inserimenti, orientativamente, hanno durata massima di due anni.

Art. 2 - Destinatari dell'accoglienza

L'accoglienza nelle strutture è rivolta ai minorenni e al proprio genitore (anche minorenne) o alla gestante (anche minorenne), che vive una situazione di difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali – anche non necessariamente sancita da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria - e di fragilità o di disagio.

Nelle comunità, qualora esista una compatibilità del progetto individuale, ovvero esista la necessità di monitorare, osservare e sostenere il funzionamento genitoriale, possono essere ospitate anche donne vittime di violenza e/o di tratta con figli.

Le comunità offrono accoglienza di tutti i nuclei composti da madre con bambini oppure di tutti i nuclei composti da padre con bambini.

È prevista la permanenza in struttura di genitori sottoposti a provvedimenti di autorità giudiziaria nell'ambito penale, laddove la misura alternativa alla pena detentiva sia sopraggiunta rispetto all'inserimento in struttura.

Art. 3 - Caratteristiche e tipologie di accoglienza

Le tipologie di accoglienza sono quelle previste dalla DGR 944/2018 e ss.mm.ii., nello specifico "la comunità genitore-bambino è una struttura di accoglienza residenziale che, in relazione all'intensità (alta intensità o media intensità) è rivolta a gestanti anche minorenni (questa specifica tipologia solo per l'alta intensità) e nuclei familiari monoparentali."

Il **numero massimo** di nuclei ospiti nella comunità è **6**, con la possibilità di utilizzare i posti letto in eccesso per l'accoglienza di nuclei familiari numerosi o di prevedere più moduli di accoglienza residenziale, se l'autorizzazione al funzionamento lo prevede. Laddove, nello stesso stabile, sono presenti più comunità in possesso di autorizzazione al funzionamento, i progetti di gestione dovranno prevedere l'accreditamento delle diverse comunità autorizzate.

Il rapporto personale educativo/ospiti (dove per ospite si intende persona e non nucleo) è di **1:3,5** (da DGR 1:1,5 nuclei).

Nelle comunità l'intervento educativo è garantito nell'orario **07.00 - 22.00** in base alla presenza degli ospiti.

La **compresenza in servizio** degli educatori deve essere garantita in base alle esigenze dei nuclei, prioritariamente dal lunedì al venerdì.

Nell'organizzazione dei turni, dando priorità alla valutazione della compresenza a favore di nuclei ospiti, saranno garantite 3 ore di compresenza settimanali per la riunione di equipe.

Nella soluzione della "Comunità ad alta intensità", in considerazione della maggiore fragilità dei nuclei inseriti, è prevista la presenza di personale di sorveglianza e assistenza nell'orario 22.00-07.00. Qualora la soluzione "Comunità a media intensità" sia in grado di attivare l'intervento di sorveglianza notturna, si sollecita alla conversione al modello di cui al punto precedente.

Ove invece la soluzione della "Comunità a media intensità", sia in grado di attivare l'intervento di sorveglianza notturna solo in casi eccezionali e temporanei, della durata massima di 15 gg, connessi all'inserimento estemporaneo di un nucleo in particolare fragilità, alla Comunità verrà riconosciuta la retta pari a quella delle "Comunità ad alta intensità".

Art. 4 - Requisiti strutturali e arredi minimi

I requisiti strutturali sono quelli definiti dalla DGR 944/2018 della Regione Liguria e ss.mm.ii.

Gli spazi, gli arredi, e le attrezzature devono essere adeguati al numero, alle caratteristiche, alle diverse fasce di età dei minorenni accolti e alle attività – individuali o di gruppo – proposte, con particolare attenzione ai temi della sicurezza ed alla corretta conservazione, nonché alla eventuale sostituzione di quelli ammalorati.

Deve essere prevista una zona comune da dedicare allo svago dei minori, compreso uno "spazio morbido" qualora siano presenti bambini piccoli.

Sono previsti i seguenti arredi minimi delle camere: **letto per il genitore** e per ogni minorenne/i (se sotto i 3 anni, il lettino o la culla), **comodino con lampada, armadio almeno a due ante, scarpiera, scrivania, sedia**.

Gli ambienti, in particolare quelli individuali, sono personalizzabili dai nuclei.

Ogni ospite deve poter fruire di biancheria da letto e di asciugamani personali, nella misura di almeno 2 per nucleo così da consentire il cambio minimo settimanale.

Al momento dell'accoglienza <u>e con periodico rinnovo alla necessità</u> e non oltre i quattro mesi, si prevede al minimo:

- un kit per l'adulto, dato da: 1 spazzolino, 1 dentifricio, 4/6 pacchi di assorbenti, 2 bagnoschiuma, 2 shampoo, 2 detergenti intimi, 1 deodorante, 1 spazzola;
 Per adulti che non abbiano con sé la dotazione minima per il cambio personale, nell'anno: 4 cambi completi di biancheria intima, 2 cambi completi di abbigliamento stagione invernale e 2 cambi completi di abbigliamento stagione estiva, 2 cambi completi notte;
- un kit per i minorenni, adeguato rispetto all'età del minorenne: pannolini, tutine, fasciatoio, creme per neonati, salviette, bagnoschiuma, spazzolino, shampoo, 4 cambi di biancheria intima, 2 cambi completi di abbigliamento per ogni stagione, corredo scolastico (comprensivo di zaino, cartoleria, ecc).

La dotazione di cui ai punti precedenti è **orientativa** sulla disponibilità **minima** da offrire; può essere fornito in alternativa un buono acquisto ma ne va monitorato l'utilizzo all'implementazione della stessa dotazione.

Al momento della dimissione di un nucleo, è necessario ripristinare le condizioni ottimali della stanza, compresa la sostituzione degli elementi usurati o ammalorati.

Ogni due nuclei deve essere garantito almeno un servizio igienico, è preferibile un servizio igienico per ogni nucleo.

Nel locale soggiorno/pranzo, particolare attenzione è da porre al mobilio che consenta momenti di vita collettiva. In cucina gli elettrodomestici sono da proporzionare al numero di nuclei ospitati, in modo che gli stessi riescano ad organizzarsi in autonomia spazi riservati (microonde, postazioni per fornelli, lavatrici, frigoriferi).

Art. 5 - Personale

Coordinatore ed equipe

Nelle Comunità il Coordinatore è individuato tra gli educatori della struttura, è dedicato esclusivamente al coordinamento della stessa e concorre all'attività educativa. In alternativa, il coordinatore può coordinare al massimo due Comunità ma, in questo caso, non è conteggiato a valere sul rapporto educatore/numero degli ospiti.

In tutte le comunità è garantita da parte del coordinatore, o di un suo delegato, la pronta disponibilità telefonica sulle 24h, in caso di emergenze.

Ogni comunità ha una équipe e, nel caso di più moduli residenziali nello stesso edificio, la stessa è dedicata e indipendente dalle altre equipe delle altre Comunità.

Il Coordinatore e gli educatori sono in possesso dei titoli previsti dalla DGR 944/2018 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Il personale di sorveglianza e assistenza notturna delle Comunità ad alta intensità è in possesso del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico.

Volontari e personale ausiliario

La comunità può avvalersi di volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, singoli, famiglie di appoggio) in via complementare e non sostitutiva del personale dipendente, che concordano con il coordinatore della struttura i tempi e i modi del loro intervento, in linea con le attività della comunità. Gli interventi dei volontari devono essere connotati da specificità, precise competenze e ancorati ad un obiettivo concreto (ad esempio: attività laboratoriali-giardinaggio-corsi di cucina, lingua italiana, accompagnamenti). I volontari devono essere coperti da specifica assicurazione RC, a tutela del singolo e del gruppo. Il lavoro del volontario con i minorenni è da concordare con i servizi invianti ed è inserito nel PEI del minorenne.

Il gestore attiva una specifica modalità di selezione dei volontari e ne promuove la partecipazione ad occasioni formative.

Nel caso in cui l'équipe della struttura reputi opportuno l'affiancamento di un nucleo in forma individuale e continuativa da parte di un singolo o coppia di volontari (affido d'appoggio) verifica tale opportunità con il Centro Affido, che promuove forme di affiancamento di single e coppie alle comunità e partecipa attivamente a specifici progetti, quali il progetto sperimentale e integrativo "famiglia amica" (vd. DGC 46/2024 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026) Allo stesso modo, nel caso in cui il gestore evidenzi l'interesse di un volontario o di una famiglia di appoggio della comunità all'affidamento familiare lo indirizza prioritariamente al Centro Affido del Comune di Genova.

Nel coinvolgimento di personale volontario, il gestore dovrà verificare e condividere con l'U.O. minori e famiglie della Direzione welfare territoriali l'eventualità di impiegare persone che a titolo personale abbiano avuto o abbiano rapporti con i servizi territoriali legati alla presa in carico per situazioni inerenti alla tutela minori.

Nelle Comunità è previsto personale ausiliario per le attività connesse alla gestione della casa (attività domestiche quotidiane, settimanali e mensili, riferite agli spazi di vita, alla spesa, ecc).

Formazione e supervisione

L'equipe è supportata da percorsi di supervisione specialistica tramite l'ingaggio di un professionista. È prevista una cadenza mensile di incontri di quattro ore.

Il piano di formazione è predisposto con cadenza annuale ed è oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione accreditante, pertanto ogni anno il gestore ha l'obbligo di inviarlo a UO minori e famiglie della Direzione Welfare Territoriali.

Ogni membro dell'équipe educativa partecipa alle attività di formazione obbligatorie, per almeno n. 20 ore annuali, curata da personale qualificato con formazione specifica.

La formazione deve interessare tematiche connesse alla specificità dell'intervento delle Comunità, ed in particolare:

- la progettazione educativa individuale;
- la costruzione e la trasmissione di regole e regolamenti inteso come patto di accoglienza;
- la gestione delle urgenze e delle emergenze;
- il metodo dell'ascolto attivo.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Le strutture in oggetto sono aperte e garantiscono l'accoglienza tutti i giorni dell'anno 24/24 ore, offrono un'accoglienza comunitaria di tipo familiare, adottano uno stile di lavoro di équipe e organizzano l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero degli ospiti presenti e alle attività previste ovvero in relazione a situazioni contingenti (ingressi/dimissioni, accompagnamenti per visite mediche, colloquio con operatori, ...). L'equipe settimanale ha normalmente durata di 3 ore.

L'organizzazione deve tenere conto delle necessità e problematiche di ogni ospite accolto – sia esso minorenne o genitore - e del gruppo degli ospiti, tenendo conto dei ritmi e tempi di vita, orientamenti culturali e religiosi, nel rispetto della loro dignità e gestendo le problematicità che possono insorgere, tutelando e accudendo i minorenni accolti, garantendo, in assenza o nella temporanea impossibilità del genitore a farlo, il regolare svolgimento delle attività quotidiane del minorenne stesso. Laddove il PEI lo preveda e considerata l'opportunità pedagogica, la Comunità organizza gli incontri familiari (anche in forma protetta) in un apposito spazio della Comunità o, in alternativa, in uno spazio messo a disposizione dall'Ente Gestore.

Le Comunità possono organizzare soggiorni di vacanza (estiva/invernale) a cui partecipano gli ospiti accolti ed è inoltre possibile la loro partecipazione a soggiorni e iniziative diurne esterne alla struttura curate da altri gestori. In ogni caso tale partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dai Servizi Sociali invianti, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura dell'ospite.

Sono predisposti settimanalmente dei menù supervisionati da consulenti esperti (anche Pediatra o Medico M. G.), coerenti con la stagione, con l'età degli ospiti e rispettosi di eventuali necessità personali.

La comunità adotta un regolamento di vita comunitaria, che sarà reso univoco per tutte le comunità a seguito di un percorso di condivisione con l'Amministrazione. Il regolamento, cui la mamma aderisce, riporta un numero limitato di regole ed è di facile comprensione, anche per le ospiti straniere. La Comunità promuove azioni di ricerca fondi per sostenere specifiche progettualità relative ad attività non riferibili alla retta.

La partecipazione dei Gestori delle strutture agli incontri di confronto sui servizi di residenzialità per nuclei madre/bambino è costante (ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

Il Gestore si impegna ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, a verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., per chi svolga attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni. A tal fine il gestore è tenuto a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra escludendo la compatibilità a tale ruolo in presenza di pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi. È inoltre necessario verificare l'insussistenza a carico dell'interessato di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, che non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

Documentazione a cura del Gestore

Il gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento, la conservazione e - dove tenuto- l'invio, della seguente documentazione archiviata presso la struttura:

- Carta dei Servizi;
- Progetto di gestione;
- cartella individuale dei nuclei inseriti (contenente i documenti dei componenti del nucleo familiare, eventuali cartelle cliniche, documenti amministrativi come provvedimenti, sentenze di separazione, contratti di lavoro, ecc.);
- il PEI di ogni minorenne e del proprio genitore;
- il registro degli ospiti;
- l'elenco operatori, con specificati i relativi titoli professionali, la qualifica, l'inquadramento e il nastro lavorativo (part-time, full-time, ...);
- la tabella di rilevazione delle presenze degli operatori (tabella nominativa delle presenze/turni orari di lavoro giornaliero/settimanale);
- il dettaglio della turnistica operatori con indicazione della rotazione su 2 mesi (allegato 2a);
- la rendicontazione delle attività di équipe (calendario e verbali delle riunioni di équipe e di supervisione, piano di formazione annuale degli operatori con indicazione dell'operatore che vi ha partecipato);
- l'elenco dei volontari (schema presenze con nome, attività svolta, tempi, ...);
- la copertura assicurativa per chiunque acceda alla struttura e l'aggiornamento degli obblighi connessi alla sicurezza;
- altra documentazione relativa alla struttura (es. autorizzazione al funzionamento, locazione dell'immobile, programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti, periodicità pulizia profonda ambienti, approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa, ...);

- inserimenti, presenze, dimissioni di ogni nucleo inserito presso la comunità e liste d'attesa. Tali informazioni sono oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione accreditante. Il gestore ottempera a tale debito informativo attraverso modalità che verranno disposte dall'Ente accreditante, anche attraverso la raccolta puntuale dei dati sulla Scheda Rendicontazione (*allegato 3*) da inviare semestralmente all'U.O. Minori e Famiglie.
- registro delle spese per i costi standard del servizio (allegato 4);

Art. 7 - Gestione del servizio

Nella quotidianità della vita comunitaria, il servizio offre:

- la redazione di un Progetto Educativo Individuale (PEI), sia per il minorenne che per l'adulto. L'attività educativa è connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali degli ospiti accolti. Gli educatori, attraverso la relazione educativa, strumento prioritario per svolgere le proprie funzioni e realizzare quanto programmato, offrono occasioni di concretizzazione del rapporto di fiducia, del rispetto reciproco, del legame affettivo costruttivo (esempio di adulto positivo) necessarie a uno sviluppo sano degli ospiti accolti. Laddove previsto dall'AG, e/o possibile, è agevolato il mantenimento delle relazioni con l'altro genitore e/o la famiglia;
- il sostegno alla "gestione organizzativa" dei bambini nella comunità, anche con il coinvolgimento attivo delle mamme nella formulazione dei *planning* settimanali;
- momenti di assemblea con le ospiti per la gestione dell'organizzazione della casa e dei problemi relazionali che in essa maturano e la promozione di incontri informali (ad es. Cafè BlaBla), per creare occasioni di incontro, finalizzate alla distensione delle dinamiche di gruppo;
- la possibilità dell'intervento di professionisti esterni (quali psicologi, personale sanitario, consulente del lavoro, puericultrice, pedagogista, ostetriche, ecc.) per stimolare le ospiti e i bambini su diverse tematiche quali ad esempio: il valore delle regole, l'ascolto, le buone prassi igienico sanitarie, ...;
- l'integrazione con i servizi educativi per i minorenni, sia quelli cosiddetti di "bassa soglia" (CA ed educativa territoriale), sia in relazione a servizi diurni "ad alta soglia" (CSE, diurno CET e CEDIS) e con le strutture scolastiche (in particolare nidi e scuole d'infanzia).
 - Nel caso percorsi di uscita/autonomia e per tutto il periodo di emancipazione dalla Comunità, i minorenni possono essere inseriti in percorsi di supporto educativo diurno (in CSE, nel diurno delle CET e nelle CEDIS): in questi casi, la retta della Comunità è riconosciuta al 50% e il costo del CSE è riconosciuto al 100%, tale regolazione è in essere per i soli giorni di effettiva presenza. Tali progettazioni sono preventivamente autorizzate dalla Direzione;
- percorsi agevolati per l'accesso al nido e ai servizi 0/6 anni, individuati anche attraverso la collaborazione con l'Amministrazione, con particolare riferimento alla zona in cui insiste la comunità, per evitare spostamenti nella città onerosi per la mamma e per il bimbo, sempre in sinergia con i servizi sociali territoriali;
- l'attivazione di percorsi di auto mutuo aiuto tra le mamme, laddove se ne ravvisi l'opportunità pedagogica e la necessità riportata nei PEI, così da individuare risorse volontaristiche che possano supportare le mamme nella gestione del bambino (es. babysitter, volontari);
- il monitoraggio della dieta a favore dei minorenni, con la supervisione di consulenti esperti (anche Pediatra o Medico M.G.), coerenti con la stagione, con l'età degli ospiti e rispettosi di eventuali necessità personali portate dai genitori e la promozione di un'educazione alimentare delle mamme, consona allo sviluppo del minore, attenta alle esigenze di salute e all'appartenenza culturale del nucleo;

- il monitoraggio dell'abbigliamento degli ospiti accolti (in particolare dei minorenni), ordinato e dignitoso, adeguato alla stagione ed all'età, eventualmente fornendo dei cambi adatti;
- la cura della situazione sanitaria complessiva dei minorenni accolti, anche per quanto riguarda
 l'obbligo di vaccinazioni, eventualmente supportando il genitore o facendone le veci;
- la gestione degli allontanamenti arbitrari dalla Comunità da parte del nucleo o del solo genitore. Nei casi in cui si verifichi l'allontanamento arbitrario dalla struttura di un ospite (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minorenne da parte di familiari o di terzi, ...), la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:
 - a) i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria), con descrizione dell'ospite e di elementi utili ai fini del rintraccio;
 - b) Autorità Giudiziaria, qualora abbia emesso un provvedimento di tutela;
 - c) ATS/UCST che ha predisposto l'inserimento;
 - d) l'altro genitore, salvo diversa indicazione AG esplicitata nel PEI.

Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura;

 la gestione di situazioni con profilo giudiziario (civile e/o penale): nel caso di coinvolgimento di un ospite, adulto o minorenne, in attività che possono avere conseguenze giudiziarie, anche penali, il gestore della struttura informa l'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Autorità Giudiziaria, il Servizio inviante e la Direzione – U.O. "Area Minori e Famiglie".

I genitori ospiti nelle comunità possono inoltre beneficiare di ulteriore intervento socio-educativo sull'adulto (SEA). Tale attività è specificatamente orientata allo sviluppo e consolidamento delle capacità personali e all'avvio di percorsi di autonomia dell'adulto. L'azione educativa è rivolta al rafforzamento della capacità di autonomia personale del genitore, attraverso il supporto alla realizzazione di percorsi di autonomia e d'integrazione sociale, orientati in particolare all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa, anche con l'attivazione d'interventi di gruppo ove necessario. Tali azioni sono svolte in collaborazione con tutti gli operatori della rete e definiti nei singoli PEI (vd. DGC 46/2024 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026).

Art. 8 - Finalità e modalità dell'intervento educativo

La "cura" e la tutela del minorenne e del suo genitore si esprimono attraverso l'intervento educativo, e la relazione educativa è lo strumento principe dell'intervento in accoglienza residenziale.

Gli educatori, attraverso la relazione educativa, offrono la sperimentazione di modalità relazionali positive, in alternativa ad eventuali modalità non corrette (aggressive, svalutanti, punitive, rabbiose, ...), sul rispetto dei sentimenti e dei bisogni, sulla fiducia e sempre con un atteggiamento non giudicante.

E' attraverso la relazione educativa che si valorizzano gli elementi utili alla progettazione individuale, nella fase di osservazione, valutazione delle criticità e anche delle risorse e delle potenzialità, nella fase di definizione ed il monitoraggio delle attività, quali ad esempio la promozione e la cura dei legami familiari, il raccordo con le risorse scolastiche, di socializzazione e di orientamento al lavoro presenti sul territorio ed il rapporto con i servizi invianti (Servizio sociale, servizi sanitari, A.G.).

In tal senso, l'equipe professionale guida la propria azione attraverso la redazione del progetto educativo individuale del minorenne e del progetto educativo individuale del genitore.

A partire dall'integrazione dei PEI, l'equipe multiprofessionale si concentra sul vero *target* dell'intervento educativo, ossia la relazione tra il bambino e il genitore. Infatti, l'inserimento in comunità si rende necessario qualora la situazione richieda tutela e protezione del minorenne e, in particolare, quando la relazione che intercorre tra il bambino e i membri della sua famiglia sia

disfunzionale, vale a dire "quando le interazioni, i legami e gli affetti generano disagio, creano malessere, intossicano invece di nutrire e quindi ostacolano lo sviluppo del bambino/ragazzo".

È imprescindibile, pertanto, fare riferimento al modello PIPPI, a cui si rimanda, che lo Stato ha individuato quale Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) e che persegue la finalità di innovare e uniformare a livello nazionale le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità.

Il Progetto educativo individuale (PEI)

Gli inserimenti in una struttura bambino-genitore seguono all'osservazione delle capacità del genitore di ristabilire i fattori protettivi verso il bambino, a cura dei servizi socio-sanitari che provvedono alla compilazione del *pre-assessment*.

A tal fine, la **Scheda anagrafica** del PEI è compilata dal servizio inviante (fase di segnalazione: "Scheda anagrafica del PEI" e "Analisi Preliminare") e va allegata quale parte sostanziale della richiesta di inserimento in Comunità.

La compilazione dei PEI, fin dall'ingresso, si sviluppa in connessione e coerenza rispetto alle indicazioni che emergono dal *pre-assessment*. Lo schema di Progetto Educativo Individuale (PEI) proposto è **obbligatorio** e costituisce vincolo per il Gestore, al pari del disciplinare di accreditamento, della Carta dei servizi e del Progetto di gestione.

Ogni nucleo, già al momento dell'ingresso, deve avere nella propria cartella personale almeno il **PEI** del minorenne (PEI Minorenni - Anagrafica e Segnalazione/Analisi Preliminare), approfondito e sviluppato in relazione alle informazioni possedute nel momento della compilazione. È predisposto uno schema di **PEI minorenni** (allegato 5) rivolto ai minorenni ed è al momento in atto l'elaborazione dello strumento di progettazione specifico per l'età 0/3 anni, la cui sperimentazione interesserà le comunità. Per la compilazione puntuale dei progetti, si rimanda alle relative **Linee Guida** che verranno fornite dall'Amministrazione. È in corso la progettazione dell'applicativo che renderà informatizzato il PEI, consentendone l'utilizzo e la consultazione a tutti gli operatori. Tale applicativo sarà reso disponibile dalla Civica Amministrazione e il suo utilizzo è da considerarsi vincolante, sostituirà la versione cartacea e libererà dall'obbligo di produrne copia per i servizi che hanno in carico i nuclei ospiti.

Art. 9 - Modalità di accesso, inserimento, dimissione

Nel PEI deve essere indicata l'articolazione di tutte le **assenze programmabili**, che devono essere state valutate, concordate e preventivamente autorizzate dall'ATS/UCST inviante, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura dei minorenni.

Qualora le richieste d'inserimento siano superiori ai posti autorizzati, la comunità programma gli inserimenti definendo una "**lista di attesa**" secondo la data di accoglimento della richiesta stessa (scheda di segnalazione —scheda anagrafica del PEI inviata dall'ATS/UCST), conservando la possibilità di accogliere prioritariamente le situazioni che precipitino in modo non prevedibile e richiedano l'attivazione tempestiva di un intervento a tutela del nucleo.

La comunità, dal momento della ricezione della richiesta, risponde in forma scritta (via mail) non oltre i 3/4 giorni successivi, motivando l'eventuale risposta negativa.

Le **dimissioni** sono parte del PEI, concordate e programmate, con adeguato anticipo, con il servizio sociale inviante. Nella fase di dimissioni potrà essere previsto, secondo quanto regolamentato nel

progetto educativo individuale (PEI) e per un periodo massimo di n. 15 giorni consecutivi, un progressivo decremento delle giornate di presenza del nucleo in comunità.

Le dimissioni sono attivate a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti. Le strutture in oggetto non possono quindi procedere a dimissioni unilaterali dei nuclei accolti.

Nei casi in cui l'équipe e il servizio inviante ritengano necessario prevedere dimissioni anticipate rispetto a quanto inizialmente previsto e concordato nel PEI, anche per agiti gravi messi in atto in modo continuativo e insistente dall'adulto/dal nucleo e rispetto ai quali siano risultati inefficaci gli interventi obbligatori e documentati posti in essere dall'équipe, la comunità continuerà ad ospitare il nucleo fino alla messa in opera di quanto previsto nella nuova formulazione del progetto individualizzato del nucleo da parte del servizio inviante.

Progetti di autonomia

A supporto di dimissioni in tempi ridotti, i servizi sociali territoriali possono attivare progetti individuali di sostegno al rientro in famiglia o a percorsi di autonomia. Le Comunità possono rappresentare tale opportunità a favore degli ospiti; contribuendo ad individuare soluzioni alloggiative favorevoli alla specifica progettazione. Qualora sia messo a disposizione proprio personale, a garanzia del buon andamento delle comunità, potranno essere attivati progetti individualizzati per non oltre 2 nuclei oltre ai 6 ospitati. Il gestore che attivi progetti di autonomia con proprio personale, assicurerà il rapporto educativo nella comunità, come previsto dalla normativa regionale, attraverso altro personale specificamente ingaggiato. Al fine di comprendere la tipologia di intervento, si allega modulo per la presentazione dei progetti (*allegati* 6 e 7).

Ricoveri ospedalieri e allontanamenti arbitrari

In caso di ricovero in struttura ospedaliera del genitore, la comunità garantisce la necessaria assistenza al ricoverato (cambi, beni di prima necessità, ecc). In caso di ricovero ospedaliero di lunga durata di un minorenne, la comunità, se necessario, affianca il genitore nell'assicurare la presenza in ospedale e l'assistenza necessaria nel post-degenza e convalescenza.

In caso di ricovero ospedaliero di lunga durata del genitore, in particolare se questo è programmato con un certo anticipo, si procede <u>prioritariamente</u> all'attivazione diurna:

- a) delle reti informali di riferimento del genitore, nei limiti consentiti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Persone significative, già conosciute dall'equipe multiprofessionale (costituita almeno da assistente sociale ed educatori della Comunità), che abbiano avuto una frequentazione sufficientemente assidua con la comunità tale da poter essere una soluzione affidabile per il genitore e per il bambino;
- b) una "famiglia amica", già attiva presso la Comunità, in collaborazione con il Centro Affido del Comune di Genova, che possa sostenere o anche ospitare il minore;
- c) l'intervento educativo e di sorveglianza, diurno e notturno, necessario al minorenne da parte della stessa Comunità.
 - Nel caso di collocazione temporanea del bambino presso altra comunità contrattualizzata dal Comune di Genova, verrà riconosciuto il mantenimento del posto per la sola mamma.

La riorganizzazione di tale periodo richiede un momento di riprogettazione che deve essere condiviso e formalizzato nel PEI dei minorenni e degli adulti coinvolti.

Nel caso di ricovero ospedaliero del genitore, viene riconosciuto a suo favore il mantenimento del posto. La retta a favore del minore che rimane collocato presso la struttura potrebbe subire variazioni.

In caso di allontanamento arbitrario del genitore, la comunità, nel tempo necessario al servizio inviante per valutare la situazione e per predisporre quanto necessario per un'eventuale altra collocazione, provvede ad assicurare adeguato intervento educativo e di sorveglianza, diurno e notturno, necessario al minorenne.

Nel caso di allontanamento arbitrario del genitore, non viene riconosciuta la retta a favore del genitore (assente). In questo caso, è possibile proporre ai servizi sociali di riferimento, uno specifico progetto di sostegno per il minorenne (solo); tendenzialmente per un periodo massimo **15 giorni** consecutivi, in casi eccezionali rinnovabile.

La comunità è tenuta ad inviare all'U.O. Minori e Famiglie della Direzione Welfare territoriali tempestiva richiesta di autorizzazione all'intervento di "progetto di sostegno", avendo cura di allegare:

- motivazione alla base della richiesta (allontanamento arbitrario, fuga, ecc...) specificando le azioni messe in atto a tutela del minorenne;
- elenco del personale operante nella comunità;
- elenco del personale integrato per la situazione di emergenza, con indicazione dei turni e del rispetto dei due rapporti educativi (per il minorenne 0/6 anni: 1:1,4 e per il minorenne 6/18 anni: 1:1,6).

La retta riconosciuta per tale intervento, che deve essere previamente autorizzata dal Dirigente, è pari a quella riconosciuta a favore delle Comunità per minori.

Art. 10 - Definizione della retta

La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite la retta (oneri fiscali esclusi) così individuata:

a far data da	1.10.2024	1.01.2025	1.10.2025
alta intensita'	€ 71,00	€ 73,00	€ 75,00
media intensita'	€ 61,00	€ 63,00	€ 65,00

La retta giornaliera è da considerarsi la spesa di servizio calcolata a beneficio diretto del minorenne e del proprio genitore e tiene conto di:

- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL);
- vitto, vestiario, tutela della salute e ogni altra spesa prevista PEI (ad esempio: spese scolastiche, per attività di socializzazione, per la partecipazione dei bambini ai centri estivi, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, spese di trasporto, ecc...);
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti necessari alla gestione delle attività;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, ...);
- assicurazione (per struttura, minori, personale, volontari).

Per la partecipazione a soggiorni o ad attività diurne, estive e/o invernali, organizzata dal Gestore della Comunità o da altri soggetti, la Comunità ne sostiene le spese ed è riconosciuta la retta giornaliera intera.

Non è prevista la retta abbattuta in caso di presenza di operatore residente in quanto lo stesso assicura la presenza notturna andando a sostituire gli operatori di sorveglianza e mai il personale dell'equipe educativa diurna.

In relazione alle attività propedeutiche all'ingresso del nucleo in struttura, che vedono la partecipazione diurna del nucleo alla vita di comunità, ma il pernottamento presso l'abitazione di origine, e per la durata massima di n. 15 giorni consecutivi (dalla data dell'ingresso e fino al giorno del primo pernottamento, per il quale sarà riconosciuta la retta giornaliera), è riconosciuto l'80% della retta giornaliera.

Alla data d'ingresso (anche senza pernottamento) sarà emesso il modulo 74M.

Analogamente in relazione alle attività propedeutiche all'uscita del nucleo dalla struttura (dimissioni), che vedono la partecipazione diurna del nucleo, ma il pernottamento fuori dalla Comunità.

Dalla data dell'uscita effettiva (no diurno e no pernottamento) sarà emesso 74M di chiusura.

In caso di assenza temporanea di un nucleo sono riconosciute le seguenti rette:

- giorno di "uscita" del nucleo: retta intera (100%);
- dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in comunità): 80% della retta giornaliera.

Tale regolazione è valida per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita del nucleo: pagamento retta intera, domenica-rientro del nucleo: retta all'80%; venerdì-uscita del nucleo: pagamento retta intera, da sabato e fino a domenica-rientro, retta all'80%).

Nel caso percorsi di uscita/autonomia e per tutto il periodo di emancipazione dalla Comunità, i minorenni possono essere inseriti in percorsi di supporto educativo diurno (in CSE, nel diurno delle CET e nelle CEDIS): in questi casi, la retta della Comunità è riconosciuta al 50% e il costo del CSE è riconosciuto al 100%, tale regolazione è in essere per i soli giorni di effettiva presenza.

Regime di riserva del posto

È previsto un regime di riserva dei posti per i periodi di vacanza/degenza ospedaliera/altre esigenze se programmate e previste dal PEI: si può richiedere alla Comunità la riserva del posto per un periodo massimo di 15 giorni, corrispondendo la retta all'80% compreso quello del rientro.

Si prevede la quota ridotta **al 50%** a partire dal 16esimo giorno di assenza e per successivi ulteriori 15 giorni, fino ad un massimo di 30 giorni continuativi **indipendentemente** dal mese di riferimento (le assenze vanno sempre conteggiate consecutivamente). In questo caso, la riserva del posto deve essere formalmente autorizzata dal Dirigente e recepita nel PEI.

In casi eccezionali e particolarmente motivati, si prevede un ulteriore periodo di riserva de posto con riduzione della quota **al 25%** (successiva ai primi 30 giorni consecutivi) e per un massimo di ulteriori 60gg consecutivi.

E' da intendersi che, in assenza di preventiva autorizzazione, dopo quindici giorni di assenza consecutiva, s'interrompe la corresponsione della retta.

La riserva del posto è parte integrante del PEI, è un progetto concordato con il nucleo. In questo caso, la riserva del posto deve essere motivata, formalmente autorizzata dal Dirigente e recepita nel PEI.

Art. 11 - Accordo di accreditamento e revoca

Costituiscono accordo di accreditamento, di cui all'art. 33 L.R. 42/2012:

- il presente disciplinare,
- l'istanza di accreditamento e i relativi allegati,
- il provvedimento amministrativo di accreditamento.

Il processo di accreditamento è condizione indispensabile alla stipula di contratti con la C.A., pur non vincolando la stessa all'inserimento di nuclei presso le strutture accreditate.

Il Comune revoca l'accreditamento qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti alla sottoscrizione del contratto, nonché in caso di mancato adeguamento della struttura/servizio a nuove norme nazionali e regionali in materia.

Al fine di porre a carico del Comune di Genova il costo del servizio per l'inserimento residenziale dei nuclei accolti, viene sottoscritto specifico contratto soggetto a rinnovo periodico con il gestore della struttura accreditata.

Il presente disciplinare sarà passibile di modifiche in relazione a disposizioni di legge ed agli esiti del percorso valutativo promosso dalla Direzione Welfare Territoriali del Comune di Genova. In caso di revisione da parte del Comune di Genova *in toto* o in parte dei requisiti di accreditamento, l'accreditamento non sarà revocato nel caso in cui il Gestore aderisca alla nuova disciplina.